62198734 31/01/2017 17:05:03

Deliberazione n. 17 /2017/CSE

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016)

composto dai magistrati:

dott. Massimo Romano	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere

******

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96 come modificato dall'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13), che modifica rispettivamente l'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e l'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n.

24/2013 che approva i "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/2014 che enuncia gli orientamenti in merito all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo alle novità normative introdotte dal D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

Visto il decreto n. 36 del 18 luglio 2016 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali per l'anno 2016

Visto il decreto n. 56 del 25 ottobre 2016 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con il quale è stato sostituito uno dei componenti del Collegio;

DELIBERA

di approvare il referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e al ballottaggio del 19 giugno successivo per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Bologna;

DISPONE

che copia della presente deliberazione, corredata del referto finale, sia trasmessa in via telematica al presidente del Consiglio comunale del Comune di Bologna, con invito a volerne curare la pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente e la trasmissione ai delegati di lista.

Così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017.

Cons. Massimo Romano

Cons. Benedetta Cossu

Cons. Paolo Romano

Depositata in segreteria il 31 gennaio 2017

Il direttore di segreteria

(Dott.ssa Rossella Broccoli)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016 E BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 2016 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI BOLOGNA

| 2017 |

Deliberazione n. 17/2017/CSE

Adunanza del 31 Gennaio 2017

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 5 GIUGNO 2016 E BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 2016 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI BOLOGNA

(art.12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. c), della l. 6 luglio 2012, n. 96, modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 conv. dalla l. 11 agosto 2014, n. 116)

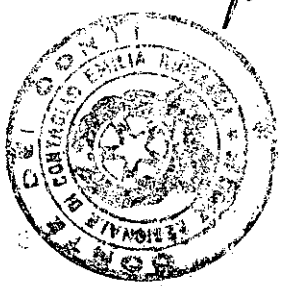

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Massimo Romano (Presidente)

Consigliere Paolo Romano

Consigliere Benedetta Cossu

COLLABORATORI:

Annachiara Reale

Elena Garattoni

INDICE

Premessa 6

1 Parte generale 8

1.1 Il quadro normativo di riferimento 8

1.2 L'attività del Collegio di controllo 12

2 Parte speciale 15

2.1 Lista Partito Democratico 15

2.2 Lista Citta' Comune con Amelia 16

2.3 Lista Verdi 17

2.4 Lista Bologna viva 18

2.5 Lista Cittadini per Bologna 19

2.6 Lista Bologna Metropolitana fa centro 20

2.7 Lista Lega Nord 21

2.8 Lista Forza Italia 22

2.9 Lista Uniti si vince – Borgonzoni sindaco 23

2.10 Lista Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale – Meloni 24

2.11 Lista Riprendiamoci Bologna 25

2.12 Lista Movimento 5 Stelle 26

2.13 Lista Insieme Bologna 27

2.14 Lista Coalizione civica per Bologna 28

2.15 Lista Partito Comunista dei lavoratori 29

2.16 Lista Il Popolo della famiglia 30

2.17 Lista Giustizia Onore Liberta' 31

Premessa

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*, ha introdotto disposizioni volte a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti estendendo, per quanto riguarda i controlli, la disciplina già prevista dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, con riferimento alle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

L'art. 13 citato da un lato detta disposizioni in tema di limiti di spesa (commi 1,2,3,4,5) e sanzioni (comma 7) dall'altro (comma 6) rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-*bis* e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Viene operata una netta separazione fra le formazioni politiche ed i singoli candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale per quanto riguarda sia le modalità di rendicontazione che i relativi controlli, affidati a due organi distinti.

Il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte fra i consiglieri in servizio, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è demandata al

Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione.

Sul punto si segnala che l'art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti lasciando però invariati gli obblighi di controllo sui singoli candidati (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) da parte del Collegio istituito presso la Corte d'Appello.

Si tratta di un quadro normativo alquanto insoddisfacente, sia per la duplicità degli organismi di controllo rispetto a spese (della lista e dei singoli candidati) spesso non agevolmente distinguibili o conoscibili, sia per il cattivo coordinamento delle disposizioni sull'obbligo di rendicontazione, che in via generale riguarda i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e che prevede il controllo della Corte dei conti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. In particolare va segnalata la non riscontrabilità della frequente dichiarazione, da parte dei rappresentanti delle formazioni politiche, in ordine alla mancata effettuazione di spese per la campagna elettorale e al sostenimento delle stesse da parte dei singoli candidati.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, formato dagli unici tre consiglieri assegnati alla Sezione, è stato istituito dal Presidente della Sezione con decreto n. 36 del 18 luglio 2016. Successivamente, con decreto n. 56 del 25 ottobre 2016 il Presidente della Sezione ha proceduto alla sostituzione di uno dei componenti del Collegio di controllo, in quanto giungeva a scadenza l'assegnazione alla Sezione di Controllo di uno dei membri del Collegio.

Il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 96/2012, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 5 giugno 2016 (con ballottaggio il giorno 19 giugno 2016) nel Comune di Bologna, uno dei quattro comuni dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti in cui si sono svolte le elezioni.

Nella parte generale viene delineato il quadro normativo di riferimento evidenziando le problematiche legate all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella parte speciale, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

1 PARTE GENERALE

1.1 Il quadro normativo di riferimento

Soggetti passivi e termine per la presentazione del consuntivo

Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti all'elezione comunale devono depositare, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, direttamente presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

La vigente normativa pone due distinte questioni applicative: la qualificazione della natura del termine per la presentazione e l'individuazione dei rappresentanti tenuti alla presentazione del conto consuntivo.

Gli indirizzi interpretativi forniti in merito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR, prevedono che la Sezione[1] regionale accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inottemperanza a formale atto di contestazione.

Orbene, ritiene il Collegio che, sulla base di tale orientamento, possano considerarsi non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini e cioè "per mero ritardo".

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare il rendiconto, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti, e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti, il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto dichiarasse di avere un legame funzionale con la lista (delegato/rappresentante di lista, tesoriere/segretario amministrativo/legale rappresentante della formazione politica, ecc.).

[1] L' art. 14-*bis* del d.l. n. 149 del 2013 ha ora disposto che la sanzione per il mancato deposito sia comminata dal Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Questo comporta che anche l'istruttoria in ordine al mancato deposito competa al Collegio.

Il contenuto del conto consuntivo

Il conto consuntivo riporta l'indicazione delle spese sostenute, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 della legge n. 515/1993).

Nel caso la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute unicamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti solo da essi, si ritiene che, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione, la medesima formazione politica debba attestare tale circostanza con apposita dichiarazione inviata al Collegio istituito presso la Corte dei conti.

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento condiviso dai vari Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne[2]. Sul punto la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 24/2013, ha precisato che "il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo [...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

Si richiama inoltre l'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 18 novembre 1981, come modificato dall'art.11, comma 1, della legge n. 96/2012 che prevede, per contributi superiori a euro 5.000, l'obbligo di inoltro al Presidente del Consiglio di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve[3].

[2] Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si è pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, affermando che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con "mezzi propri" è sufficiente a provare la copertura delle spese.

[3] Con riguardo all'applicazione di tale norma si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del d.l. n. 149/2013: "Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'*articolo 4*, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'*articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni."

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle spese effettuabili, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato, per ciascuna lista, nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quanto alle tipologie di spese elettorali, l'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93 considera quelle relative a:

a) produzione, acquisto o affitto (*rectius*, locazione) di materiali e mezzi per la propaganda;
b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Dette voci possono essere inserite in consuntivo per l'intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, riferibili alla stessa.

Maggiori incertezze applicative pongono le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 11, secondo il quale: "*Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.*"

Si tratta di una formulazione che lascia spazio a molteplici indirizzi interpretativi circa le modalità di calcolo.

Stante la non chiara indicazione normativa, questo Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% prevista per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. Tuttavia, tenuto conto del diverso significato che le suddette spese considerate dal comma 2 assumono nelle elezioni comunali rispetto alle politiche, qualora tali spese siano esclusivamente riferibili alla campagna elettorale e

analiticamente documentate il Collegio ritiene che debba essere inserito l'intero importo risultante dalla documentazione trasmessa.

Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti le spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-*bis* della legge n. 515/1993[4].

Ciò premesso il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l'eventuale ballottaggio.

Il Collegio non esclude, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

Il regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio in materia di spese elettorali prevede, in ragione degli adempimenti cui sono tenute le formazioni politiche e dei riscontri effettuati, l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito indicate:

a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012);
c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il

[4] Che prevede che "Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione"

limite previsto, in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto (art. 15, comma 16, legge n.515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge 96/2012).

La legge operava, originariamente, una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale: la Sezione aveva il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato deposito dei consuntivi, il Collegio era competente nelle altre due ipotesi.

Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, tale distinzione è venuta meno e tutta l'attività è ora demandata unicamente al Collegio.

Sotto il profilo procedurale, l'art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto si è pronunciata anche la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG chiarendo che "i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del d.l. n. 149/2013, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale (art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012)."

Considerato che il controllo effettuato sui consuntivi trasmessi non ha fatto emergere violazioni sanzionabili, il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire le questioni applicative collegate al procedimento sanzionatorio.

1.2 L'attività del Collegio di controllo

L'attività del Collegio della Corte dei conti disciplinato dall'art. 12 della legge n. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

I controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio va individuato nella data dell'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte dei conti tempestivamente e cioè entro il termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

Questo Collegio ha svolto la sua attività con riferimento alle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 ed eventuale turno di ballottaggio del 19 giugno 2016, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nei comuni dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti, tra i quali il Comune di Bologna.

Riassumendo quanto già trattato nei paragrafi precedenti e tenendo conto delle difficoltà applicative segnalate e delle soluzioni interpretative adottate, si precisa che l'attività di verifica è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

- rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento.

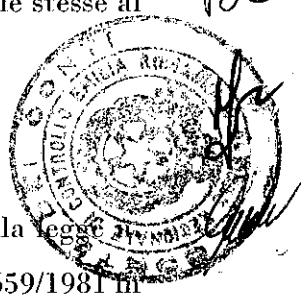

E' stato inoltre verificato il rispetto delle norme seguenti: art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974 in tema di contributi erogati da società, art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981 in tema di contributi di importo superiore a euro cinquemila, art. 49, comma 1, del d.lgs n. 231/2007 in tema di limitazioni all'uso di denaro contante.

Per quanto concerne l'attività di verifica sui consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alla competizione elettorale nel Comune di Bologna, stante la necessità di acquisire alcune informazioni preliminari indispensabili ai fini del controllo, il Collegio ha formulato al Presidente del Consiglio comunale le seguenti richieste istruttorie:

- elencazione dei partiti/movimenti/liste che hanno partecipato alla competizione elettorale;
- nominativi e recapiti dei delegati di lista;
- data di insediamento del Consiglio comunale;

- numero degli iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del giugno 2016.

Dai dati forniti risulta che diciassette liste hanno partecipato alla campagna elettorale, il numero degli aventi diritto al voto era pari a 300.586 elettori e di conseguenza il limite massimo di spesa ammissibile risulta essere di euro 300.586 per formazione politica. Il Consiglio comunale si è insediato in data 11 luglio 2016, pertanto il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, per la presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, è scaduto il 25 agosto 2016.

I rendiconti sono stati presentati entro tale data ad eccezione di quelli relativi alle liste Coalizione civica per Bologna e Città comune con Amelia. Le liste che non hanno sostenuto spese hanno inviato le dichiarazioni negative oltre il termine ad esclusione della lista Forza Italia.

L'ultimo rendiconto pervenuto entro il termine è stato depositato il giorno 23 agosto 2016 pertanto, a partire da tale data, decorre il periodo di sei mesi per la conclusione dei lavori del Collegio.

Ai fini della delimitazione dell'arco temporale di riferimento della campagna elettorale, si è provveduto ad acquisire il decreto del Prefetto di Bologna che ha convocato i comizi elettorali. L'atto è stato adottato in data 11 aprile 2016 e dispone la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale per la giornata del 5 giugno e l'eventuale turno di ballottaggio per la giornata del 19 giugno. Considerato che nel Comune di Bologna l'elezione è terminata a seguito del turno di ballottaggio il periodo di campagna elettorale è ricompreso tra l'11 aprile e il 18 giugno 2016.

Si rimanda alla parte speciale della relazione per la trattazione dei risultati dei controlli eseguiti sui singoli conti consuntivi.

2 PARTE SPECIALE

2.1 Lista Partito Democratico

La lista PARTITO DEMOCRATICO ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Carlo Castelli in qualità di legale rappresentante del Partito Democratico coordinamento di Bologna, in data 18 agosto 2016 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 217.228,69, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett.a), della l. n. 515/1993, euro 94.142,17;
- art. 11, comma 1, lett b), euro 113.918,17;
- art. 11, comma 1, lett c), euro 6.232,96;
- art. 11, comma 1, lett d), euro 145,61;
- art. 11, comma 2, euro 2.789,78.

Le somme sono state finanziate con "mezzi propri" del movimento politico per euro 136.059,19. Alla data di presentazione del rendiconto risultavano debiti verso fornitori per euro 81.169,50. In data 30 dicembre 2016 è stata trasmessa una integrazione alla rendicontazione presentata con l'indicazione dei pagamenti effettuati successivamente alla presentazione del rendiconto per un totale di euro 58.923,90 e dei debiti esistenti alla data del 29 dicembre 2016 pari a euro 22.245,60.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.2 Lista Citta' Comune con Amelia

La lista CITTA' COMUNE CON AMELIA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, datato 25 settembre 2016, è stato trasmesso dal Sig. Lorenzo Cipriani in qualità di presentatore della lista, in data 29 novembre 2016 quindi oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate, pari a euro 15.911,53, rientrano nella tipologia di cui all'art.11, comma 1, della legge n. 515/93 e sono state finanziate con contributi volontari dei candidati per euro 8.000,00 e con fondi raccolti nel corso di iniziative di autofinanziamento per euro 7.911,53.

Non sono state indicate spese forfettarie ex art.11, comma 2.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.3 Lista Verdi

La lista VERDI ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il candidato sindaco, Sig. Matteo Badiali, ha presentato in data 14 dicembre 2016 una dichiarazione in cui attesta che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto spese per la campagna elettorale, in quanto sono state sostenute spese solamente dal candidato sindaco Matteo Badiali e da alcuni candidati alla carica di consigliere comunale già rendicontate alla Corte d'Appello di Bologna, assolvendo in tal modo all'obbligo di rendicontazione.

2.4 Lista Bologna viva

La lista BOLOGNA VIVA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Enzo Biancoli amministratore del Partito Socialista Italiano - Federazione Provinciale di Bologna, promotore della Lista Bologna Viva, in data 28 luglio 2016 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate, interamente finanziate con "mezzi propri" della formazione politica, ammontano complessivamente a euro 16.953,31, e risultano così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett.a), della l. n. 515/1993, euro 12.464,01;
- art. 11, comma 1, lett b), euro 470,00;
- art. 11, comma 1, lett d), euro 107,00;
- art. 11, comma 2, euro 3.912,30.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.5 Lista Cittadini per Bologna

Il partito politico Scelta Civica ha partecipato con la lista denominata CITTADINI PER BOLOGNA alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Settimo Carmelo Minnella tesoriere e legale rappresentante del partito politico Scelta Civica in data 6 agosto 2016 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate ammontano complessivamente a euro 24.973,13, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett.c), della l. n. 515/1993, euro 438,91;
- art. 11, comma 1, lett d), euro 33,87;
- art. 11, comma 1, lett e), euro 24.400,00;
- art. 11, comma 2, euro 100,35.

Le entrate dichiarate ammontano a euro 25.207,28 interamente costituite da "mezzi propri" del partito Scelta Civica derivanti dai rimborsi elettorali conseguiti per la partecipazione alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.6 Lista Bologna Metropolitana fa centro

La lista BOLOGNA METROPOLITANA FA CENTRO ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il candidato, Sig. Emilio Franzoni, ha presentato in data 21 dicembre 2016 una dichiarazione in cui attesta che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto spese per la campagna elettorale in quanto le spese sono state sostenute e rendicontate dai singoli candidati, assolvendo in tal modo all'obbligo di rendicontazione.

2.7 Lista Lega Nord

La lista LEGA NORD ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dall'amministratore di Lega Nord Emilia, Dott. Aldo Manfredini, in data 3 agosto 2016 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate, pari a euro 78.598,90, rientrano nella tipologia di cui all'art.11, comma 1, della legge n. 515/93 e sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Non sono state indicate spese forfettarie ex art.11, comma 2.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

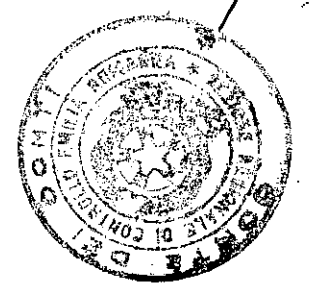

2.8 Lista Forza Italia

La lista FORZA ITALIA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

In riferimento alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, sono stati trasmessi al Collegio di controllo un conto consuntivo e una dichiarazione negativa. Il primo è stato presentato dal commissario straordinario e amministratore nazionale del movimento politico Forza Italia, Sen. Alfredo Messina, in data 25 luglio 2016 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, la dichiarazione negativa è stata presentata dal delegato di lista, Sig. Alberto Piombo in data 1 agosto 2016.

Le spese rendicontate dall'organizzazione nazionale rientrano nella tipologia di cui all'art.11, commi 1 e 2, della legge n. 515/1993, ed ammontano complessivamente ad euro 527,51, di cui:

- euro 239,20 per spese di cui all'art.11, comma 1, lett. c);
- euro 166,58 per spese di cui all'art.11, comma 1, lett. d);
- euro 121,73 per spese calcolate in misura forfetaria di cui all'art.11, comma 2.

Le fonti di finanziamento dichiarate ammontano ad euro 405,58 e sono costituite da libere contribuzioni incassate in denaro dal movimento politico.

La differenza tra l'entità del finanziamento e le spese complessivamente indicate trova spiegazione nel carattere virtuale delle spese calcolate in misura forfetaria e indicate nel rendiconto soltanto per ottemperare alla previsione di legge.

A livello "locale" il delegato della lista Forza Italia dichiara che in occasione delle elezioni amministrative del giugno 2016 la citata lista non ha sostenuto spese e non ha ricevuto contributi/servizi da terzi e non ha assunto obbligazioni per la propaganda elettorale.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.9 Lista Uniti si vince – Borgonzoni sindaco

La lista UNITI SI VINCE – BORGONZONI SINDACO ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal delegato di lista, Sig. Marco Mingrone, in data 23 agosto 2016 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate ammontano complessivamente a euro 6.644,54, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett.a), della l. n. 515/1993, euro 5.111,19;
- art. 11, comma 2, euro 1.533,35 (determinate forfettariamente).

Le fonti di finanziamento dichiarate ammontano a euro 9.100,00 e sono costituite da contributi e servizi ricevuti da persone fisiche. Dall'estratto conto, risulta che euro 3.300,00 sono stati restituiti al mandatario del candidato Lorenzo Tomassini che in precedenza aveva corrisposto la somma di euro 5.000,00. Il maggior ammontare dell'importo restituito ai finanziatori rispetto all'ammontare della spesa rendicontata deve ritenersi derivante dalla differenza tra le spese effettive e quelle forfettariamente determinate.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.10 Lista Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale – Meloni

La lista FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE - MELONI ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il Sig. Adriano Lamina segretario amministrativo del partito Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale e il Sig. Luca Lisei presentatore della lista, hanno trasmesso in data 22 novembre 2016 una dichiarazione in cui attestano che la lista non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale, in quanto tutte le spese di propaganda sono state sostenute dai singoli candidati della lista, assolvendo in tal modo all'obbligo di rendicontazione.

2.11 Lista Riprendiamoci Bologna

La lista RIPRENDIAMOCI BOLOGNA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il delegato, Sig. Luca D'Oristano, ha presentato in data 21 settembre 2016 una dichiarazione in cui attesta che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto spese per la campagna elettorale, in quanto le stesse sono state sostenute e rendicontate dai singoli candidati, assolvendo in tal modo all'obbligo di rendicontazione.

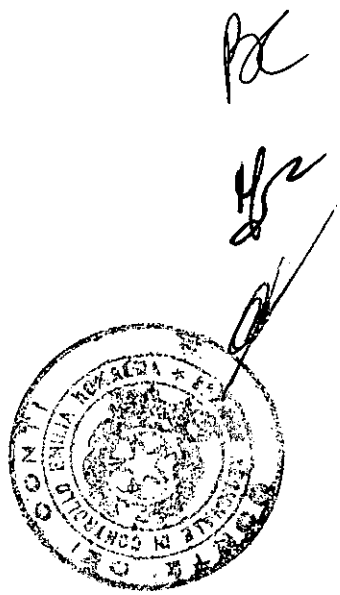

2.12 Lista Movimento 5 Stelle

La lista MOVIMENTO 5 STELLE ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il candidato, Sig. Davide De Matteis, ha presentato in data 17 novembre 2016 una dichiarazione in cui attesta che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto spese per la campagna elettorale, in quanto le stesse sono state sostenute e rendicontate dai singoli candidati, assolvendo in tal modo all'obbligo di rendicontazione.

2.13 Lista Insieme Bologna

La lista INSIEME BOLOGNA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il rappresentante di lista, Sig. Andrea Spettoli, ha trasmesso, in data 28 novembre 2016, una dichiarazione in cui attesta che la lista non ha ricevuto contributi e non ha sostenuto spese per la campagna elettorale, in quanto tutte le spese sono state sostenute dal candidato sindaco, assolvendo in tal modo all'obbligo di rendicontazione.

2.14 Lista Coalizione civica per Bologna

La lista COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Andrea Garofani in qualità di tesoriere, in data 13 ottobre 2016 quindi oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate ammontano complessivamente a euro 28.456,43, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett.a), della l. n. 515/1993, euro 17.959,68;
- art. 11, comma 1, lett b), euro 2.163,20;
- art. 11, comma 1, lett c), euro 6.076,58;
- art. 11, comma 1, lett e), euro 420,00;
- art. 11, comma 2, euro 1.836,97.

Le fonti di finanziamento sono costituite da contributi ricevuti da persone fisiche per euro 18.592,92, da fondi propri del movimento politico per euro 6.325,56 e da contributi ricevuti da Sel Bologna per euro 936,00; alla data di presentazione del rendiconto risultavano debiti verso fornitori per euro 2.935,92.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.15 Lista Partito Comunista dei lavoratori

La lista PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal Sig. Michele Terra, coordinatore provinciale del Partito Comunista dei lavoratori in data 25 luglio 2016 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate, pari a euro 1.078,79, rientrano nella tipologia di cui all'art.11, comma 1, della legge n. 515/93 e sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Non sono state indicate spese forfettarie ex art.11, comma 2.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.16 Lista Il Popolo della famiglia

La lista IL POPOLO DELLA FAMIGLIA ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il candidato sindaco, Sig. Mirko De Carli, ha presentato in data 23 gennaio 2017 una dichiarazione in cui attesta che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto spese per la campagna elettorale, in quanto le spese sono state sostenute e rendicontate dai singoli candidati, assolvendo in tal modo all'obbligo di rendicontazione.

2.17 Lista Giustizia Onore Liberta'

La lista GIUSTIZIA ONORE LIBERTA' ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 5 giugno – 19 giugno 2016.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dai delegati di lista Sig. Sergio Celloni e Sig. Massimo Di Marco in data 21 luglio 2016 quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate, pari a euro 2.535,52, rientrano nella tipologia di cui all'art.11, comma 1, della legge n. 515/93 e sono state finanziate tramite contributi erogati da candidati, sottoscrittori e simpatizzanti della lista.

Non sono state indicate spese forfettarie ex art.11, comma 2.
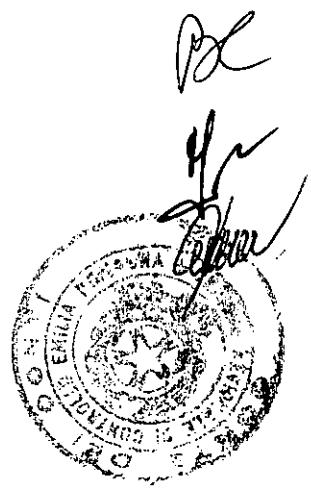
Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.